



Dott. Tiziano Selvaggio

Pec: tiziano.selvaggio@pec.it

DREP/LG-MCD/149460-1/

Oggetto: quesito ricevuto il 15 aprile 2020 relativo alla effettuazione di *“test rapidi per il coronavirus”* nel contesto del rapporto di lavoro.

Con la nota ricevuta il 15 aprile 2020 è stata formulata all’Autorità una richiesta di parere sulle condizioni di liceità di trattamenti di dati personali in ambito lavorativo consistenti nella effettuazione di test sierologici *“da svolgere presso le aziende, alla presenza del medico competente o di una figura equiparata del sistema sanitario nazionale”*.

In proposito si rappresenta che, per una corretta interpretazione del complesso quadro normativo relativo all’emergenza sanitaria in atto, in data 4 maggio 2020 l’Autorità ha fornito, con pubblicazione sul proprio sito istituzionale, le risposte ad alcune domande frequenti (Faq) in materia di *“Trattamento dei dati nel contesto lavorativo pubblico e privato nell’ambito dell’emergenza sanitaria”*. Con tale documento, al cui testo integrale si fa rinvio, il Garante ha ribadito che anche nell’attuale fase emergenziale *“in capo al medico competente permane [...] il divieto di informare il datore di lavoro circa le specifiche patologie occorse ai lavoratori”*. Con riferimento, dunque, al trattamento di dati relativi alla salute (*“particolari”*) nel contesto del rapporto di lavoro il medico competente, nell’ambito delle proprie attività di sorveglianza sanitaria, rimane l’unico soggetto legittimato a trattare i dati sanitari dei lavoratori e a verificare l’idoneità alla *“mansione specifica”* (artt. 25, 39, comma 5, e 41, comma 4, d.lgs. n. 81/2008). Restano ferme le disposizioni generali che vietano al datore di lavoro di effettuare direttamente esami diagnostici sui dipendenti (art. 5 l. 300/1970 e disposizioni analoghe nel settore pubblico, art. 55 ss. d.lgs. n.165/2001).

Più di recente, nell’ambito delle richiamate Faq, l’Autorità in data 14 maggio u.s. ha fornito ulteriori e specifici chiarimenti sulle condizioni di ammissibilità di test sierologici (in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 9343635, Faq n. 7). In proposito è stato rammentato che solo il medico competente, tenuto conto del rischio generico derivante dal Covid-19 e delle specifiche condizioni di salute dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, può stabilire la necessità di particolari esami clinici e biologici e suggerire l’adozione di mezzi diagnostici, qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori (cfr. par.





12 del Protocollo condiviso tra il Governo e le Parti sociali aggiornato il 24 aprile 2020).

Resta ferma la possibilità che i lavoratori aderiscano alle campagne di screening avviate dalle autorità sanitarie competenti, di cui siano venuti a conoscenza anche per il tramite del datore di lavoro, coinvolto dal dipartimento di prevenzione locale per veicolare l'invito di adesione alla campagna tra i propri dipendenti. Resta altresì fermo che i datori di lavoro possono offrire ai propri dipendenti, anche sostenendone in tutto o in parte i costi, l'effettuazione di test sierologici presso strutture sanitarie pubbliche e private (es. tramite la stipula o l'integrazione di polizze sanitarie ovvero mediante apposite convenzioni con le stesse), senza poter conoscere l'esito dell'esame.

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Il dirigente
(Daniele De Paoli)
(documento sottoscritto con firma digitale)